

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009

Presentato il 28 luglio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 e prontamente ratificato dalla controparte, intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.

In particolare, quale elemento centrale del documento, giova rilevare la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro e

la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

Sotto il profilo politico-economico, l'entrata in vigore di tale Accordo rientra tra le priorità del rapporto bilaterale italo-giapponese, fungendo da potenziale impulso per l'incremento di investimenti diretti reciproci. Espresa menzione della necessità di una tale intesa era stata fatta sia in occasione della visita in Giappone dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi nel corso dell'aprile

2007, sia nel corso della visita dell'allora Ministro degli affari esteri Massimo D'Alema svoltasi nel febbraio dello stesso anno. A fare data dalla firma, al più alto livello e in ogni occasione d'incontro (da ultimo, in occasione della visita in Giappone dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Mario Monti, nel marzo 2012), la controparte ha inteso sensibilizzare l'Italia in merito all'opportunità di procedere quanto prima alla ratifica dell'Accordo, finora ritardata per ristrettezze del bilancio pubblico.

L'Italia, d'altronde, è l'unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non ha ad oggi un vigente accordo di sicurezza sociale.

Si illustra l'articolato dell'Accordo.

Articolo 1: stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo. In particolare sono definiti i concetti di cittadino, di legislazione (indicante la normativa primaria e secondaria applicabile), di autorità competente e di istituzione competente (l'entità governativa e l'istituzione previdenziale incaricata di applicare l'accordo) nonché di prestazione (che comprende sia le prestazioni pensionistiche sia qualsiasi altra prestazione in danaro).

Articolo 2: individua il campo di applicazione *ratione materiae*, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà l'Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica esso prevede, altresì, l'indicazione delle gestioni assicurative escluse, citando infine gli articoli che non riguarderanno tali gestioni.

Articolo 3: definisce il campo di applicazione personale, individuando il titolare del diritto e i familiari generalmente titolari di diritti derivati.

Articolo 4: garantisce ai cittadini dei due Paesi ai quali sarà applicato l'Accordo l'uguaglianza di trattamento.

Articolo 5: assicura la trasferibilità delle prestazioni. Sono previste però deroghe legate ad alcune prestazioni di prepensionamento per la legislazione giapponese che prevede la presenza sul territorio nazionale.

Articolo 6: stabilisce il principio della *lex loci laboris*, che risulta necessario per stabilire — negli articoli successivi — le deroghe a tale principio.

Articolo 7: si tratta dell'articolo più rilevante dell'Accordo, in quanto esso regola il regime del distacco. In primo luogo viene stabilito il legame organico tra il lavoratore e l'impresa distaccante. Il paragrafo 2 stabilisce in cinque anni la durata massima del periodo di distacco, prorogabile per altri cinque anni previo accordo delle autorità dei due Paesi. Viene regolata altresì l'interruzione del distacco nel caso in cui il lavoratore si rechi in un Paese terzo e viene contemplata, infine, la possibilità di applicare tale istituto anche al lavoratore autonomo che esercita la sua attività nell'altro Stato.

Articolo 8: determina la legislazione applicabile nel caso di lavoratori impiegati su navi battenti bandiera dei due Paesi. Per essi è previsto il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di appartenenza della nave.

Articolo 9: l'Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. Inoltre viene mantenuto il regime previdenziale del Paese di provenienza anche per altri funzionari pubblici diversi dai diplomatici.

Articolo 10: consente di derogare alla determinazione della legislazione applicabile contenuta nei precedenti articoli. Per applicare tale articolo è necessario il consenso del lavoratore interessato e di entrambe le autorità competenti.

Articolo 11: estende la copertura assicurativa del Paese di provenienza anche ai membri della famiglia del lavoratore italiano distaccato. Nel caso in cui i membri della famiglia siano di cittadinanza giapponese verrà loro applicata la legislazione di tale Stato.

Articolo 12: precisa ulteriormente le gestioni escluse in ragione della natura degli altri regimi contemplati.

Articolo 13: specifica l'applicazione dell'articolo 2.

Articolo 14: concerne l'individuazione delle autorità e delle istituzioni competenti ad applicare l'Accordo e regola le modalità della loro collaborazione amministrativa.

Articolo 15: stabilisce che qualsiasi forma di esenzione da imposte per la presentazione di documenti, prevista dalla legislazione nazionale, valga anche per la documentazione prodotta in applicazione dell'Accordo. Per i documenti presentati ai fini dell'Accordo non è richiesta la legalizzazione né altra simile formalità.

Articolo 16: viene stabilito il regime linguistico con il quale le due autorità o istituzioni comunicheranno l'una con l'altra.

Articolo 17: prevede la possibilità di un generico scambio di informazioni sulla legislazione dei due Paesi e l'obbligo di comunicare qualsiasi modifica legislativa relativa al campo di applicazione dell'Accordo.

Articolo 18: prevede la possibilità, da parte delle istituzioni competenti, di tra-

sferire le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente. In questo caso le istituzioni trasferiranno d'ufficio la domanda all'istituzione competente dell'altro Paese.

Articolo 19: prevede che il pagamento delle prestazioni può essere effettuato nella valuta dei due Paesi.

Articolo 20: prevede che ogni disaccordo sull'interpretazione e sull'applicazione dell'Accordo sarà risolto previa consultazione.

Articolo 21: precisa che l'articolo 4 non incide sulle disposizioni della legislazione giapponese relative ai periodi complementari.

Articolo 22: stabilisce la decorrenza della data del distacco nel caso in cui quest'ultimo sia iniziato prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 23: stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 24: stabilisce la durata e le modalità di denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)

a) Ipotesi di decorrenza degli effetti della Convenzione:

1° gennaio 2014.

b) Determinazione del numero dei beneficiari

Si è tenuto conto:

- della collettività giapponese regolarmente soggiornante in Italia, censita presso il Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno la cui consistenza numerica è pari, al 1° gennaio 2012, a 8.364 individui come si legge nella tavola 12.1 elaborata dall'Istat;
- della collettività dei cittadini giapponesi che, nel corso del 2010, hanno effettuato versamenti contributivi all'INPS; la consistenza numerica di questa comunità è risultata pari a 3.253 individui con un reddito medio pro capite pari a circa 33.100 euro; si riporta la distribuzione per sesso e fascia d'età di detta collettività.

**Tavola A - Distribuzione per sesso e fascia d'età al 2012 dei
cittadini giapponesi che hanno versato contributi all'INPS
nel 2010**

Fasce d'età	Maschi	Femmine	Complesso
Fino a 20 anni	0	0	0
21-25	15	6	21
26-30	88	87	175
31-35	236	252	488
36-40	262	497	759
41-45	222	475	697
46-50	179	274	453
51-55	125	156	281
56-60	103	61	164
61-65	84	48	132
66-70	35	25	60
Oltre 71	13	10	23
Totale	1.362	1.891	3.253



- della collettività dei cittadini giapponesi che sono alle dipendenze di una impresa giapponese e che, nel 2010, hanno versato contributi previdenziali all'INPS; la consistenza numerica di questa comunità è risultata pari a 696 individui con una retribuzione media annua, nel 2010, di poco inferiore agli 80.000 euro; anche per questa popolazione, che è un sottoinsieme della precedente, si riporta la distribuzione per sesso e fascia d'età.

Tavola B – Distribuzione per sesso e fascia d'età al 2012 dei cittadini giapponesi alle dipendenze di una impresa giapponese che hanno versato contributi all'INPS nel 2010

Fasce d'età	Maschi	Femmine	Complesso
Fino a 20 anni	0	0	0
21-25	0	0	0
26-30	8	4	12
31-35	50	20	70
36-40	86	62	148
41-45	106	63	169
46-50	91	40	131
51-55	60	15	75
56-60	48	3	51
61-65	28	5	33
66-70	5	1	6
Oltre 71	1	0	1
Totale	483	213	696

- delle indicazioni relative alla comunità italiana residente in Giappone iscritta all'Anagrafe italiana dei residenti all'Estero (AIRE), indicazioni rilevate dal Ministero degli affari esteri nel mese di novembre 2012; in base a detta rilevazione la numerosità della comunità italiana residente in Giappone è risultata pari a 2.931 individui; con riferimento a questa collettività si riportano due tavole, la prima che descrive la serie storica dal 1999 al 2012 degli italiani residenti in Giappone e la seconda con la distribuzione per sesso e fascia d'età dei residenti nel 2012.



Tavola C - Serie storica dei cittadini italiani residenti in Giappone ed iscritti all'AIRE

Anno	Iscritti AIRE
1999	1.723
2000	1.768
2001	1.779
2002	1.711
2003	1.710
2004	1.779
2005	1.924
2006	2.139
2007	2.325
2008	2.515
2009	2.547
2010	2.728
2011	2.776
2012	2.931

La tavola C (fonte dati Annuario Statistico del Ministero degli affari esteri) mette in risalto che, nel periodo 1999-2012, la numerosità della popolazione sia passata da 1.723 a 2.931 individui con un incremento complessivo del 70% ed un incremento medio annuo del 4,5%.



**Tavola D - Distribuzione per sesso e fascia d'età al 2012 dei
cittadini italiani residenti in Giappone nel mese di novembre
2012 iscritti presso l'AIRE**

Fasce d'età	Maschi	Femmine	Complesso
Fino a 10 anni	369	300	669
11-20	158	167	325
21-25	48	55	103
26-30	110	76	186
31-35	232	84	316
36-40	272	78	350
41-45	258	57	315
46-50	150	58	208
51-55	95	45	140
56-60	61	28	89
61-65	33	32	65
66-70	27	29	56
71-75	26	13	39
76-80	18	9	27
Oltre 81	23	20	43
Totale	1.880	1.051	2.931

- delle note del Ministero del Lavoro n. 24/II/0007014 del 15.04.2009 e n. 24/II/ 0007494 del 21.04.2009;
- delle basi tecniche (frequenze di invalidità, lasciare famiglia ecc.) utilizzate nel "Modello previsionale INPS" anno 2004 nonché della tavola di mortalità Istat 2009;
- dei requisiti per il diritto a pensione fissati dalla legge n. 214/2011; degli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n. 366/1995 in materia d'efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all'estero;
- degli effetti della legge n. 189/2002 in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Si è ipotizzata:

- per i soggetti iscritti all'AIRE, una frequenza pari al 25% di cittadini italiani che risiedono in Giappone lavorando alle dipendenze di una impresa italiana; per questi individui si è ipotizzata una retribuzione



- media annua pari, nel 2012, a 80.000 euro analoga a quella dei cittadini giapponesi in Italia;
- la continuità di iscrizione all'ente di previdenza obbligatoria per entrambe le collettività per tutto il periodo in esame;
 - una andamento dell'inflazione e delle retribuzioni in linea con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza del 20 settembre 2012.

c) Valutazione degli oneri

In base allo schema proposto i cittadini giapponesi che svolgono una attività lavorativa sul territorio italiano alle dipendenze di una impresa giapponese verseranno i loro contributi previdenziali all'ente di previdenza giapponese causando, in questo modo, una diminuzione delle entrate contributive dell'INPS.

La stima dell'ammontare di questa minore entrata è riportata nella tavola che segue.

Tavola 1. Valutazione delle minori entrate contributive per l'INPS nel periodo 2014÷2023 per effetto della stipula della Convenzione italo-giapponese

Anno	Lavoratori giapponesi attivi in Italia alle dipendenze di imprese giapponesi	Minori entrate contributive annue (milioni di euro)
2014	681	21,1
2015	674	21,4
2016	667	21,8
2017	665	22,3
2018	663	22,8
2019	653	22,9
2020	643	23,1
2021	634	23,3
2022	621	23,3
2023	607	23,2

D'altro canto l'INPS riceverà i contributi dei lavoratori italiani che svolgono la loro attività in Giappone alle dipendenze di una impresa italiana. Sulla base dei dati dell'AIRE e delle ipotesi esposte in precedenza, si giunge alla seguente stima di questa voce.



Tavola 2. Valutazione delle maggiori entrate contributive per l'INPS derivanti dai contributi previdenziali versati dai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in Giappone alle dipendenze di una impresa italiana nel periodo 2014÷2023

Anno	Lavoratori italiani attivi in Giappone alle dipendenze di una impresa italiana	Maggiori entrate contributive annue (milioni di euro)
2014	413	11,4
2015	410	11,5
2016	407	11,6
2017	405	11,7
2018	401	11,8
2019	398	12,0
2020	393	12,0
2021	389	12,1
2022	381	12,1
2023	376	12,1

Ovviamente l'onere per l'INPS è costituito dal saldo delle due sopra esposte quantità. Tale saldo risulta negativo per l'Istituto.

Tavola 3. Valutazione, nel periodo 2014÷2023, dell'onere per l'INPS determinato dalla stipula della Convenzione previdenziale italo-giapponese

Anno	Onere complessivo annuo (milioni di euro)
2014	9,7
2015	9,9
2016	10,2
2017	10,6
2018	11,0
2019	10,9
2020	11,1
2021	11,2
2022	11,2
2023	11,1

Benché il numero dei lavoratori giapponesi alle dipendenze di una impresa dello stesso paese sia il 21,4% del complesso dei lavoratori giapponesi



che versano contributi all'INPS, i contributi da essi versati costituiscono circa la metà del monte contributivo dei lavoratori nipponici in Italia.

Ciò si spiega con il fatto che i lavoratori giapponesi alle dipendenze di una società nipponica percepiscono retribuzioni molto elevate essendo spesso inquadrati con qualifiche di dirigenti d'azienda.

La rimanente parte dei lavoratori giapponesi, circa 2.500, è impiegata soprattutto nel settore dei servizi e percepisce retribuzioni di importo decisamente inferiore rispetto a quelle dei loro concittadini dipendenti da imprese nipponiche.

Si ritiene, inoltre, opportuno inserire una valutazione dell'impatto che la ratifica dell'accordo italo giapponese determinerebbe sull'onere della legge n.189/2002 (legge Bossi-Fini) la quale prevede, per il cittadino giapponese, la corresponsione di una pensione contributiva al compimento dell'età di vecchiaia al rientro in Giappone.

Ovviamente la prosecuzione dei versamenti contributivi all'INPS determinerebbe, all'età del pensionamento di vecchiaia, l'erogazione di una pensione di importo maggiore di quella che si avrebbe con la sospensione dei versamenti contributivi prevista in caso di approvazione dell'accordo.

Tavola 4. Valutazione dell'onere della legge n. 189/2002 nel caso di approvazione o meno dell'accordo italo-giapponese

Anno	Numero giapponesi beneficiari L. 189/2002	Onere L. 189/2002 senza accordo (migliaia di euro)	Onere L.189/2002 con accordo (migliaia di euro)
2014	7	108	93
2015	12	213	175
2016	20	390	260
2017	27	518	320
2018	33	630	370
2019	39	800	425
2020	50	1.100	520
2021	54	1.200	555
2022	62	1.490	635
2023	62	1.500	640

Si può, pertanto, valutare l'impatto finanziario complessivo determinato dall'approvazione dell'accordo italo giapponese in materia previdenziale considerando sia i minori contributi previsti per l'INPS sia le minori spese



future per la corresponsione della pensione prevista dalla legge n. 189/2002.

Tavola 5. Valutazione dell'impatto complessivo dell'accordo italo giapponese nel periodo 2014÷2023

Anno	onere previdenziale dell'accordo (milioni di euro) [1]	Minore onere, per la legge n.189/2002, in caso di approvazione del presente accordo (milioni di euro) [2]	Differenza (milioni di euro) [1]-[2]
2014	9,700	0,015	9,685
2015	9,900	0,038	9,862
2016	10,200	0,130	10,070
2017	10,600	0,198	10,402
2018	11,000	0,260	10,740
2019	10,900	0,375	10,525
2020	11,100	0,580	10,520
2021	11,200	0,645	10,555
2022	11,200	0,855	10,345
2023	11,100	0,860	10,240

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




LI POSITIVO

LI NEGATIVO

01 LUG. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato





ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie.

Coerentemente con il programma di Governo, sotto il profilo politico-economico l'entrata in vigore dell'Accordo rientra tra le priorità del rapporto bilaterale italo-giapponese, fungendo da potenziale impulso per l'incremento di investimenti diretti reciproci.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. L'ambito di applicazione dell'Accordo è costituito dalla legislazione in materia di sicurezza sociale.

L'Italia è l'unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non ha ad oggi un vigente accordo di sicurezza sociale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'entrata in vigore dell'Accordo non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si tratta, infatti, di una normativa internazionale di coordinamento delle legislazioni nazionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su tali questioni.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessuno.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Affinché l'Accordo possa essere applicato è necessario predisporre un accordo amministrativo tra i due Paesi per permettere alle istituzioni competenti di trasmettere dati e informazioni utili per dare applicazione all'Accordo. L'Accordo non necessita di nessun atto attuativo di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI.

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale intende regolare, attraverso le norme del diritto sociale internazionale, i rapporti tra i due Paesi per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.

Elemento centrale del documento è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

Allo stesso tempo, la determinazione della legislazione applicabile evita alle imprese distaccanti e ai lavoratori autonomi di pagare la doppia contribuzione.

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo generale è quello di ampliare la tutela dei diritti sociali dei lavoratori dei due Paesi. Indirettamente ciò determinerà anche un aumento della concorrenzialità delle nostre imprese e l'attrazione di nuovi investitori dal Giappone.

- C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento del numero di lavoratori italiani in Giappone e nipponici in Italia. Attualmente risultano 2.931 italiani residenti in Giappone e 8.364 giapponesi residenti in Italia.

Ulteriore indicatore sarà l'aumento reciproco della presenza di imprese straniere, come risulterà dai rispettivi registri delle imprese tenuti dalle competenti autorità.

- D) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I principali soggetti interessati sono i lavoratori e le imprese che operano in Giappone e le istituzioni pubbliche che collaboreranno con gli omologhi giapponesi per l'applicazione dell'Accordo.

SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

L'Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, sono intervenuti i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la rappresentanza diplomatica.

Il contenuto dell'Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4 — VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi riguardano una maggiore tutela dei lavoratori visto che, con l'Accordo, si prevede l'attribuzione di nuovi diritti relativi a prestazioni per i cittadini dei due Paesi. Per le imprese, invece, i vantaggi saranno quelli di non dover pagare una doppia contribuzione. Lo svantaggio è un aumento delle spese per le pensioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le piccole e medie imprese potranno godere di notevoli risparmi, non dovendo più versare una doppia contribuzione per i lavoratori all'estero.

- C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e di imprese.*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

- D) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.*

Effetti finanziari dello strumento sono stimabili in relazione al flusso dei lavoratori valutati da parte degli istituti previdenziali, che prevedono un inevitabile costo dovuto all'erogazione di nuove prestazioni. A tale fine è previsto un onere a carico dello Stato, per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri all'articolo 3 del disegno di legge.

SEZIONE 6 — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Aumenterà invece la competitività del Paese agevolando la presenza delle imprese di un Paese sul territorio dell'altro.

SEZIONE 7 — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

- A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.

- B) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo sarà data pubblicità tramite i siti *internet* del Ministero degli affari esteri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

- C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo ha durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti (articolo 24).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, effettueranno la prevista VIR, in cui saranno verificati l'aumento delle imprese e dei lavoratori italiani in Giappone e l'incremento della presenza di imprese giapponesi in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.685.000 per l'anno 2014, in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente

articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Luigi
Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati

AGREEMENT BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC AND JAPAN
ON SOCIAL SECURITY



Luigi
Per copia conforme

The Italian Republic and Japan,

Being desirous of regulating their mutual relations in
the field of social security,

Have agreed as follows:

Article 1

1. For the purpose of this Agreement,

(a) "national" means,

as regards the Italian Republic,
an Italian national within the meaning of the law
on nationality of the Italian Republic,

as regards Japan,
a Japanese national within the meaning of the law
on nationality of Japan;

(b) "legislation" means,

the laws and regulations of a Contracting State
concerning the systems specified in Article 2;

(c) "competent authority" means,

any of the Governmental organizations of a
Contracting State competent for the systems
specified in Article 2;

(d) "competent institution" means,

any of the insurance institutions, or any
association thereof of a Contracting State,
responsible for the implementation of the systems
specified in Article 2;

(e) "benefit" means,

a pension or any other cash benefit under the
legislation of a Contracting State.



2. For the purpose of this Agreement, any term not defined in this Agreement shall have the meaning assigned to it under the applicable legislation.

Article 2

This Agreement shall apply,

1. as regards the Italian Republic,

(a) to the following Italian pension systems:

- (i) the general compulsory insurance for invalidity, old-age and survivors' pension of employed persons;
- (ii) the special schemes of the general compulsory insurance for self-employed persons;
- (iii) the separate scheme of the general compulsory insurance; and
- (iv) the insurance systems replacing and excluding the general compulsory insurance specified in (i);

however,

this Agreement shall not apply to the non-contributory benefits which are financed wholly or partially by the national budgetary resources, and

for the purpose of this Agreement, Article 13 shall not apply to the Italian pension systems specified in (a) of this paragraph; and

(b) to the insurance system against involuntary unemployment;

however, for the purpose of this Agreement, Articles 5 to 7, paragraph 2 of Article 9, 11, 18, 19 and 21 shall not apply to the Italian system specified in (b) of this paragraph; and

2. as regards Japan,

(a) to the following Japanese pension systems:

- (i) the National Pension (except the National Pension Fund);



- (ii) the Employees' Pension Insurance (except the Employees' Pension Fund);
- (iii) the Mutual Aid Pension for National Public Officials;
- (iv) the Mutual Aid Pension for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (except the pension system for members of local assemblies); and
- (v) the Mutual Aid Pension for Private School Personnel;

however, for the purpose of this Agreement, the National Pension shall not include the Old Age Welfare Pension or any other pensions which are granted on a transitional or complementary basis for the purpose of welfare and which are payable wholly or mainly out of national budgetary resources and Article 13 shall not apply to the Japanese pension systems specified in (a) of this paragraph; and

- (b) to the Japanese employment insurance system concerning the unemployment benefits;

however, for the purpose of this Agreement, Articles 5 to 7, paragraph 2 of Article 9, 11, 18, 19 and 21 shall not apply to the Japanese system specified in (b) of this paragraph.

Article 3

This Agreement shall apply to a person who is or has been subject to the legislation of a Contracting State and other persons who derive rights from such person.

Article 4

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified in Article 3, who reside in the territory of a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State in the application of the legislation of that Contracting State.



Article 5

1. Any provision of the legislation of a Contracting State which restricts entitlement to or payment of benefits solely because the person resides outside the territory of that Contracting State shall not be applicable to persons who reside in the territory of the other Contracting State. However, the foregoing shall not affect the provisions of the legislation of Japan which require a person who is aged 60 or over but under 65 on the date of the first medical examination or of death to be domiciled in the territory of Japan for the acquisition of entitlement to the Disability Basic Pension or the Survivors' Basic Pension.

2. Benefits under the legislation of a Contracting State shall be paid to nationals of the other Contracting State who reside in the territory of a third State, under the same conditions as if they were nationals of the first Contracting State who reside in the territory of that third State.

Article 6

Unless otherwise provided in this Agreement, a person who works as an employed person or a self-employed person in the territory of a Contracting State shall be subject only to the legislation of that Contracting State.

Article 7

1. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and employed in the territory of that Contracting State by an employer with a place of business in that territory is sent by that employer from that territory to work in the territory of the other Contracting State, the employed person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that employed person were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of such detachment is not expected to exceed five years.

2. If the detachment referred to in paragraph 1 of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State.



3. Paragraph 1 of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of a Contracting State to the territory of a third State is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State.

4. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and who ordinarily works as a self-employed person in the territory of that Contracting State, works temporarily as a self-employed person only in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that person were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of the self-employed activity in the territory of the other Contracting State is not expected to exceed five years.

5. If the self-employed activity in the territory of the other Contracting State referred to in paragraph 4 of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the self-employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State.

Article 8

Where a person works as an employed person on board a sea-going vessel flying the flag of a Contracting State and would otherwise be subject to the legislation of both Contracting States, that person is subject only to the legislation of that Contracting State.

However, where that person is employed by an employer with a place of business in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of that other Contracting State if that person resides in the territory of that other Contracting State.

Article 9

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.



2. Subject to paragraph 1 of this Article, where any civil servant of a Contracting State or any person treated as such in the legislation of that Contracting State is sent to work in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that person were working in the territory of the first Contracting State.

Article 10

At the request of an employed person and an employer or a self-employed person, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree to grant an exception to Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9 and Article 13 in the interest of particular persons or categories of persons, provided that such persons or categories of persons shall be subject to the legislation of one of the Contracting States.

Article 11

As regards the accompanying spouse or children of a person who works in the territory of Japan and who is subject to the legislation of the Italian Republic in accordance with Article 7, paragraph 2 of Article 9 or Article 10:

- (a) In cases in which the accompanying spouse or children are persons other than Japanese nationals, the legislation of Japan shall not apply to them. However, when the accompanying spouse or children so request, the foregoing shall not apply;
- (b) In cases in which the accompanying spouse or children are Japanese nationals, the exemption from the legislation of Japan shall be determined in accordance with the legislation of Japan.

Article 12

Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9, Article 11 and Article 13 shall apply only to compulsory coverage under the legislation of each Contracting State.



Article 13

Notwithstanding any other provisions of this Agreement other than the provisions of Article 10, as regards the Italian system specified in paragraph 1(b) of Article 2 and the Japanese system specified in paragraph 2(b) of Article 2, the following provisions shall apply:

- (a) where a person who is covered under the Italian system specified in paragraph 1(b) of Article 2 or the Japanese system specified in paragraph 2(b) of Article 2 and employed in the territory of a Contracting State by an employer with a place of business in that territory is sent by that employer from that territory to work in the territory of the other Contracting State, the employed person shall be subject, with respect to that employment, only to the legislation of the first Contracting State, provided that the period of such detachment is not expected to exceed five years;
- (b) If the detachment referred to in paragraph (a) of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State;
- (c) Paragraph (a) of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of a Contracting State to the territory of a third State is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State.

Article 14

1. The competent authorities of both Contracting States shall:

- (a) agree on the administrative measures necessary for the implementation of this Agreement;
- (b) designate, among the competent authorities or competent institutions, the liaison agencies which may communicate directly to each other in order to facilitate the implementation of this Agreement; and



- (c) communicate to each other, as soon as possible, all information about changes to their respective legislation insofar as those changes affect the implementation of this Agreement.

2. The competent authorities and competent institutions of both Contracting States, within the scope of their respective authorities, shall provide any assistance necessary for the implementation of this Agreement. This assistance shall be provided free of charge.

Article 15

1. Insofar as the legislation and other relevant laws and regulations of a Contracting State contain provisions on an exemption or reduction of administrative charges or consular fees for documents to be submitted under the legislation of that Contracting State, those provisions shall also apply to documents to be submitted in the application of this Agreement and the legislation of the other Contracting State.

2. Documents which are presented for the purpose of this Agreement and the legislation of a Contracting State shall not require legalization or any other similar formality by diplomatic or consular authorities.

Article 16

1. In implementing this Agreement, the competent authorities, competent institutions and liaison agencies of both Contracting States may communicate directly in Italian, Japanese or English language with each other and with any concerned person wherever the person may reside.

2. In implementing this Agreement, the competent authorities, competent institutions and liaison agencies of a Contracting State may not reject applications or any other documents for the reason that they are written in the language of the other Contracting State.

Article 17

1. The competent authorities, competent institutions or liaison agencies of a Contracting State shall, in accordance with its laws and regulations, send to the competent authorities, competent institutions or liaison agencies of the other Contracting State information about an individual collected under its legislation insofar as the information is necessary for the implementation of this Agreement.



2. Unless otherwise required by the laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to that Contracting State by the other Contracting State shall be used exclusively for the purpose of implementing this Agreement. Such information received by a Contracting State shall be governed by the laws and regulations of that Contracting State for the protection of confidentiality of personal data.

Article 18

1. When a written application for benefits, an appeal or any other declaration under the legislation of a Contracting State is submitted to a competent authority, competent institution or liaison agency of the other Contracting State which is competent to receive similar applications, appeals or declarations under the legislation of that other Contracting State, that application for benefits, appeal or declaration shall be deemed to be submitted on the same date to the competent authority, competent institution or liaison agency of the first Contracting State and shall be dealt with, according to the procedure and legislation of the first Contracting State.

2. The competent authority, competent institution or liaison agency of a Contracting State shall send the application for benefits, appeal or any other declaration submitted in accordance with paragraph 1 of this Article to the competent authority, competent institution or liaison agency of the other Contracting State without delay.

Article 19

Payments of benefits under this Agreement may be made in the currency of either Contracting State.

Article 20

Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Contracting States.

Article 21

Article 4 shall not affect the provisions on complementary periods for Japanese nationals on the basis of domicile outside the territory of Japan under the legislation of Japan.



Article 22

In applying paragraphs 1 and 4 of Article 7 and paragraph (a) of Article 13, in the case of persons whose detachment or self-employment referred to in those paragraphs commenced prior to the entry into force of this Agreement, the period of such detachment or self-employment shall be considered to begin on the date of entry into force of this Agreement.

Article 23

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting States shall have completed an exchange of diplomatic notes informing each other that their respective constitutional requirements necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 24

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Contracting State may give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination of this Agreement. In that event, this Agreement shall remain in force until the last day of the twelfth month following the month in which the termination was notified.

2. When either Contracting State gives notice of termination of this Agreement to the other Contracting State, both Contracting States shall consult with each other in order to solve the issues which may arise from the termination of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on February 6, 2009, in duplicate in the English language.

For the Italian Republic:

For Japan:



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GIAPPONE
SULLA SICUREZZA SOCIALE

La Repubblica italiana e il Giappone,
con l'obiettivo di regolare le loro mutue relazioni nel campo della sicurezza sociale,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ai fini del presente accordo,

(a) “*cittadino*” significa,

con riferimento alla Repubblica italiana,
un cittadino italiano come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla
cittadinanza,

con riferimento al Giappone,
un cittadino giapponese come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla
cittadinanza;

(b) “*legislazione*” significa,

le leggi e i regolamenti dello Stato contraente relativi ai sistemi specificati all'art. 2;

(c) “*autorità competente*” significa,

ogni organizzazione governativa di uno Stato contraente competente per i sistemi
specificati all'art. 2;

(d) “*istituzione competente*” significa,

qualsiasi istituzione previdenziale, o loro associazione dello Stato contraente,
responsabile per l'applicazione dei sistemi specificati all'art.2;

(e) “*prestazione*” significa,

una pensione o qualsiasi altra prestazione in denaro ai sensi della legge dello Stato
contraente.

2. Ai fini del presente Accordo, ogni termine non definito all'interno dell'Accordo
stesso assumerà il senso attribuito dalla legislazione applicabile.



Articolo 2

Questo accordo si applicherà,

1. per quel che concerne la Repubblica italiana,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani:

- (I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti;
- (II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
- (III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e
- (IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I);

tuttavia,

questo Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale, e

ai fini di questo Accordo, l'articolo 13 non si applicherà al sistema pensionistico italiano specificato in (a) di questo paragrafo; e

(b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli artt. dal 5 al 7, paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e

2. per quanto riguarda il Giappone,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:

- (I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);
- (II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);
- (III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;
- (IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e
- (V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includerà la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente



a carico delle risorse pubbliche di bilancio e l'art. 13 non sarà applicabile al sistema pensionistico giapponese specificato in (a) di questo paragrafo; e

(b) al sistema assicurativo giapponese per l'impiego concernente le prestazioni di disoccupazione;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli artt. da 5 a 7, il paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.

Articolo 3

Questo accordo sarà applicato ad una persona che è o è stata soggetta alla legislazione di uno Stato contraente nonché ad altre persone i cui diritti derivino da quest'ultima.

Articolo 4

Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le persone specificate all'art. 3, che risiedono sul territorio di uno Stato Contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della legislazione di quello Stato contraente.

Articolo 5

1. Qualsiasi previsione della legislazione di uno Stato Contraente, che limiti la titolarità o il pagamento di prestazioni esclusivamente perché la persona risiede fuori del territorio di quello Stato contraente, non sarà applicabile a persone che risiedono sul territorio dell'altro stato contraente. Tuttavia, quanto sopra menzionato non incide sulle disposizioni della legislazione del Giappone che richiedono che una persona di 60 anni o oltre ma al di sotto dei 65 anni alla data del primo esame medico o della morte, di essere domiciliato in territorio giapponese per l'acquisizione della titolarità della Pensione di invalidità di base o della pensione ai superstiti di base.

2. Le prestazioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente saranno versati ai cittadini dell'altro Stato contraente che risiedono nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni come se fossero cittadini del primo Stato Contraente residenti nel territorio di quel terzo Stato.

Articolo 6

Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato Contraente sarà esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato Contraente.

Articolo 7

1. Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato Contraente, che lavora sul territorio di quello Stato Contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato Contraente, tale persona sarà soggetta solo alla



legislazione del primo Stato Contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato Contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni.

2. Se il distacco di cui al paragrafo 1 di questo articolo continua oltre i cinque anni, le competenti autorità di entrambi gli Stati Contraenti o le competenti istituzioni designate da quelle autorità competenti possono convenire che la persona dipenderimanga assoggettata solo alla legislazione del primo Stato Contraente.

3. Il paragrafo primo di questo articolo si applicherà nell'ipotesi in cui una persona, che è stata inviata dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un terzo Stato, è successivamente inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio del terzo Stato al territorio dell'altro Stato Contraente.

4. Qualora una persona che è soggetta alla normativa di uno Stato Contraente e che normalmente svolge in quel territorio un'attività lavorativa autonoma, presta temporaneamente lavoro autonomo solo nel territorio dell'altro Stato Contraente, quella persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato Contraente come se quella persona stesse lavorando sul territorio del primo Stato Contraente, purchè il periodo dell'attività autonoma sul territorio di un altro Stato Contraente non vada oltre i cinque anni.

5. Se l'attività autonoma sul territorio dell'altro Stato Contraente di cui al paragrafo 4 di questo articolo continua oltre i 5 anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati Contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire che il lavoratore autonomo rimanga soggetto solo alla legislazione del primo Stato Contraente.

Articolo 8

Qualora la persona lavori come dipendente a bordo di una nave battente bandiera dello Stato Contraente e sarebbe altrimenti soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, tale persona è soggetta solamente alla legislazione di quello Stato Contraente.

Tuttavia, la persona dipendente da un datore di lavoro con sede nel territorio dell'altro Stato Contraente, sarà soggetta solo alla legislazione dell'altro stato contraente se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente.

Articolo 9

1. Questo Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 di questo articolo, qualora un impiegato pubblico di uno Stato Contraente o qualsiasi persona ad esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato Contraente è inviato a lavorare nel territorio dell'altro Stato Contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato Contraente come se tale persona stesse lavorando nel territorio del primo Stato Contraente.



Articolo 10

Su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti di entrambi gli Stati Contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire di concedere un'eccezione agli articoli da 6 ad 8, al paragrafo 2 dell'art. 9 ed all'art. 13 nell'interesse di particolari persone e categorie di persone, purchè tali persone o categorie di persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati Contraenti.

Articolo 11

Per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed è soggetta alla legislazione della Repubblica Italiana in conformità all'art. 7, al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10:

- a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verrà applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia una richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verrà applicato;
- b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata in conformità con la normativa giapponese.

Articolo 12

Gli articoli dal 6 all'8, il paragrafo 2 dell'articolo 9, l'articolo 11 e l'Articolo 13 si applicheranno solo all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di ciascuno Stato Contraente.

Articolo 13

Fatta salva ogni altra previsione di questo Accordo diversa dall'Articolo 10, riguardo al sistema Italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'Articolo 2 ed al sistema Giapponese specificato nel paragrafo 2 (b) dell'Articolo 2, le seguenti clausole saranno applicate:

- a. Laddove una persona che sia assoggettata al sistema italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'Articolo 2 o dal sistema giapponese nel paragrafo 2 (b) dell'Articolo 2 e lavori nel territorio di uno Stato Contraente alle dipendenze di un datore di lavoro la cui attività si svolge in quel territorio, sia da quel datore di lavoro inviata da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato Contraente, la persona dipendente sarà soggetta, per quanto riguarda quell'impiego, solo alla legislazione del primo Stato Contraente, purché, questo periodo di distacco non ecceda i cinque anni.
- b. Se il distacco di cui al paragrafo (a) di questo Articolo prosegue oltre i cinque anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati Contraenti o le competenti istituzioni designate da queste autorità competenti, possono concordare che la persona dipendente resti soggetta solo alla legislazione del primo Stato Contraente.
- c. Il paragrafo (a) di questo Articolo sarà applicato laddove una persona sia stata trasferita dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato Contraente al territorio di un Terzo Stato, e successivamente inviato dal suo datore di lavoro dal territorio dello Stato Terzo al territorio dell'altro Stato Contraente.

Articolo 14

1. Le autorità competenti di entrambi gli Stati Contraenti dovranno:



- a) accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo;
 - b) designare, tra le autorità competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e
 - c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo.
2. Le autorità e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati Contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sarà completamente gratuita.

Articolo 15

- 1) Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato Contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato Contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato Contraente.
- 2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato Contraente non sarà richiesta la legalizzazione e nessun'altra simile formalità dalle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 16

- 1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati Contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda.
- 2) Nell'applicazione di questo Accordo, la autorità competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato Contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato Contraente.

Articolo 17

- 1) La autorità competenti, le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, invieranno alle autorità competenti, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato Contraente informazioni su persone raccolte in conformità alla propria legislazione nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all'applicazione di questo Accordo.
- 2) Salvo che sia diversamente disposto dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato Contraente, le informazioni su persone che siano trasmesse in conformità con questo Accordo a questo Stato Contraente dall'altro Stato Contraente saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione di questo Accordo. Tali informazioni così ricevute da uno Stato Contraente saranno trattate secondo le leggi e i regolamenti di questo Stato Contraente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Articolo 18

- 1) Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato Contraente sia presentata all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato Contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione



di quest'altro Stato Contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sarà considerata come presentata nella stessa data all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato Contraente e saranno gestite in conformità alle procedure ed alla legislazione del primo Stato Contraente.

- 2) L'autorità competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato Contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorità competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato Contraente.

Articolo 19

Il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente accordo potrà essere effettuato nella valuta di ciascuno degli Stati Contraenti.

Articolo 20

Ciascun disaccordo riguardo l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo sarà risolto previa consultazione tra gli Stati Contraenti.

Articolo 21

L'Articolo 4 non inciderà sulle norme relative ai periodi complementari per i cittadini giapponesi sulla base del domicilio al di fuori del territorio del Giappone ai sensi della legislazione giapponese.

Articolo 22

Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'Articolo 7 e del paragrafo a) dell'Articolo 13, nel caso di una persona il cui distaccamento o la prestazione di lavoro autonomo a cui si è fatto riferimento in quei paragrafi siano iniziati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, il periodo di tale distaccamento o lavoro autonomo sarà considerato iniziato dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 23

Questo Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati Contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l'altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l'entrata in vigore di questo Accordo sono state completate.

Articolo 24

- 1) Questo Accordo resterà in vigore per un periodo indefinito. Ciascuno Stato Contraente può dare all'altro Stato Contraente, attraverso i canali diplomatici, notizia scritta della cessazione dell'Accordo. In tal caso, questo Accordo resterà in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese in cui la cessazione è stata notificata.
- 2) Quando uno degli Stati Contraenti informa l'altro Stato Contraente della cessazione degli effetti dell'Accordo, entrambi gli Stati Contraenti si consulteranno al fine di risolvere le questioni che potrebbero sorgere con la cessazione di questo Accordo.

In fede di ciò, i firmatari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a....., il, in duplice originale in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana

Per il Giappone



PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0024390